



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Aldo De Luca,
letti gli atti del proc. ex art. 700 c.p.c. iscritto al R.G.NR. 864/2020 per sciogliere la riserva assunta all'udienza del 20/5/2020, svoltasi secondo la modalità della trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. 18/2020;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che:

- la resistente Marte SPV S.R.L. ha segnalato il ricorrente Supino Alberto a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia in relazione al mancato pagamento di due crediti pari a €.12.414 ed €.8.559;
- il ricorrente ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione in quanto, a suo dire, non effettuata all'esito di una complessiva valutazione della propria situazione economico-finanziaria e patrimoniale, come indicato dalla Banca d'Italia e recepito dalla giurisprudenza, bensì tenendo conto solo del mancato rimborso dei crediti innanzi indicati. In definitiva, ad avviso del ricorrente la segnalazione è stata effettuata in assenza del riscontro di indici rivelatori di uno stato di grave difficoltà economica;
- parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza in data 9/3/2020. Non era onere della parte ricorrente notificare alla parte resistente i decreti di differimento dell'udienza di comparizione emessi in data 22/4/2020 e 8/5/2020 ai sensi del D.L. 23/2020, bensì era onere della parte resistente informarsi sullo stato procedimento, anche in via telematica e/o telefonica, in modo da non subire gli effetti pregiudizievoli legati alla propria inerzia. In tal senso si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza non è atto da notificarsi al contumace ex art. 292 c.p.c. (*"qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di*



discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc. civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio" - Cassazione, Sez. I, sent. nr. 7983/2011).

Ritenuto che;

- sussiste il *fumus boni iuris*, atteso che dagli elementi di causa non risulta che la segnalazione sia stata effettuata all'esito di una complessiva valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della parte ricorrente, bensì unicamente in ragione del mancato rimborso dei crediti. Infatti, il ricorrente ha documentato di non essere soggetto protestato (cfr. visura camerale in atti aggiornato al 10/12/2019), non vi è prova che abbia costituito garanzie reali in favore di terzi, è proprietario di beni immobili (cfr. visure in atti), non vi è prova che nei suoi confronti siano state effettuate iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di altra sorta, né risulta l'esito infruttuoso di procedure esecutive, né, tantomeno, risultano attualmente iscritte a suo carico procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari (cfr. certificazioni rilasciate dal Tribunale di Benevento in data 10/12/2019). Anzi dalle "informazioni" presenti nell'archivio della centrale rischi - aggiornate al 10/12/2019 - non risultano segnalazioni a sofferenze a carico del ricorrente ulteriori rispetto a quella di cui è causa. Il ricorrente, poi, ha documentato di essere titolare di pensione INPS.

Era onere della società resistente fornire prova che la segnalazione è stata preceduta dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, desumibile da una situazione grave e non transitoria di difficoltà economica equiparabile a quella di insolvenza, tale da indurre a ritenere la definitiva irrecuperabilità del credito (*ex multis*, Tribunale di Genova, Sez. VI, sent. del 3/5/2017). Tale prova non è stata fornita, pertanto, è evidente che la segnalazione è stata effettuata sulla base del solo riscontro del mancato rimborso del finanziamento. Sul punto,



"la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (Cassazione, Sez. 1, sent. nr. 15609/2014). Nello stesso senso si esprime la pressoché unanime giurisprudenza di merito, secondo cui "in tema di rapporti bancari e/o di finanziamento, la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente. Pertanto, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza), desumibile da concrete circostanze di fatto, quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose" (ex multis, Tribunale di Grosseto, sent. nr. 17/2017);

- sussiste anche il *periculum in mora*, atteso che l'iscrizione a sofferenza nella centrale rischi della Banca d'Italia, con la conseguente applicazione delle limitazioni previste dalla normativa di settore, è suscettibile di arrecare all'istante pregiudizi consistenti sia nella perdita della credibilità imprenditoriale, sia nell'impossibilità o nella maggiore difficoltà di ricorso al credito;
- la segnalazione a sofferenza pertanto è illegittima e va cancellata. Va disattesa, invece, la richiesta risarcitoria, in quanto formulata in via generica e sulla base di elementi presuntivi, priva di riscontro probatorio ed in ogni caso



insuscettibile di integrare il pregiudizio grave ed irreparabile trattandosi, secondo la prospettazione del ricorrente, di pregiudizio di tipo economico.

Tutto quanto innanzi premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- ordina alla parte resistente la cancellazione della segnalazione a sofferenza di Supino Alberto effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite favore della parte ricorrente, che liquida in €.264 per esborsi ed €.1.000 per onorari, oltre oneri di legge, se dovuti, e rimb. forf., con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Campese, che ne ha chiesto la distrazione.

Si comunichi.

Benevento, 1° giugno 2020.

Il Giudice

dott. Aldo De Luca

